

Regolamento Associativo dell'Associazione Nazionale Allevatori bovini di Razza Rendena redatto ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, del quale è parte integrante

Art. 1 - Premessa

Il presente regolamento è redatto ai sensi dell'art. 8 dello Statuto dell'Associazione riconosciuta "ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI DI RAZZA RENDENA" (in breve "ANARE"). Le attività svolte da ANARE sono individuate nell'art. 4 dello Statuto. Esso è parte integrante dello Statuto da cui discende la natura del legame associativo.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il Presente Regolamento Associativo, quale integrazione dello Statuto, reca la disciplina dei rapporti dell'Associazione con i propri associati:

Il presente Regolamento Associativo stabilisce:

- a) i diritti e gli obblighi degli allevatori che partecipano ai programmi genetici;
- b) le modalità di risoluzione delle eventuali controversie tra Allevatori soci e l'Associazione, garantendo loro la parità di trattamento;
- c) il numero e le modalità di votazione dei Comitati di Razza;
- d) l'attribuzione dei voti in Assemblea Generale;
- e) le modalità per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri, ed in generale di tutti gli organi Associativi;
- f) i requisiti del Direttore;
- g) i requisiti per la nomina dei componenti allevatori all'interno della Commissione Tecnica Centrale;
- h) il Codice Etico.

Art. 3 - Diritti degli Allevatori partecipanti al programma genetico

Gli allevatori soci dell'ANARE che allevano bovini riproduttori di razza RENDENA iscritti al Libro Genealogico hanno i seguenti diritti:

- Ammissione all'Albo allevamenti e partecipazione al programma genetico della razza.
- Registrazione e iscrizione dei loro animali di razza RENDENA nei rispettivi registri del Libro Genealogico, secondo i criteri e le modalità descritti nel Programma Genetico.
- Partecipazione alle prove di allevamento in stazione con propri vitelli maschi candidati riproduttori, secondo le modalità previste dal Programma Genetico. Tutti i dati raccolti e le relative informazioni genetiche ottenute sono messe a disposizione dell'allevatore.
- Disponibilità dei risultati della valutazione genetica in stazione, effettuata dall'ANARE ai sensi dello specifico Disciplinare allegato al Programma Genetico.
- Rilascio del certificato genealogico per gli animali iscritti alle sezioni che lo prevedono, come previsto dal Programma genetico.
- Accesso ai servizi forniti dall'ANARE in relazione al programma genetico e ai controlli della produttività da esso eventualmente previsti.

- Adesione ad ANARE, ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento, e partecipazione alla definizione ed allo sviluppo del programma genetico della Rendena, nel rispetto di quanto previsto dal Programma Genetico (Disciplinare Generale del Libro Genealogico e annessi allegati).

Art. 4 - Doveri degli Allevatori iscritti e partecipanti al programma genetico

Gli Allevatori soci dell'ANARE che allevano bovini riproduttori di razza RENDENA iscritti al Libro Genealogico hanno il dovere di rispettare il Programma Genetico (Disciplinare del Libro Genealogico e dei relativi allegati).

Art. 5 - Risoluzione delle controversie tra Allevatori e Associazione

Per le infrazioni alle norme del Disciplinare del Libro Genealogico e dei relativi allegati, l'allevatore è passibile delle seguenti penalità da applicarsi con criteri di proporzionalità:

- a) ammonimento;
- b) sospensione temporanea dal programma genetico;
- c) esclusione dal programma genetico;
- d) radiazione dal Libro genealogico dell'intero allevamento aderente al programma genetico, nel caso di elevata e ricorrente frequenza dei casi di inattendibilità dei dati anagrafici, produttivi o genomici;
- e) denuncia all'Autorità giudiziaria nel caso di sospetta frode.

I provvedimenti di cui sopra sono deliberati dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Ufficio Centrale; l'allevatore interessato può presentare ricorso all'ANARE con nota raccomandata A.R. o posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla documentata ricezione della predetta delibera.

Il merito del ricorso viene valutato da una Giunta di Appello, costituita dal Collegio dei Probiviri e da due membri nominati dalla Commissione Tecnica Centrale, scelti tra gli Esperti in Zootecnia di nomina MIPAAFT; essi rimangono in carica 3 anni.

La Giunta di Appello decide insindacabilmente entro 60 giorni dalla documentata ricezione del ricorso.

Art. 6 - Comitati di Razza: modalità di elezione dei Delegati per l'Assemblea Generale.

L'elezione dei Delegati spetta ai Comitati di Razza.

Gli Allevatori soci che partecipano all'assemblea del Comitato di Razza possono votare per l'elezione dei Delegati all'Assemblea Generale, solo se in regola con il pagamento delle quote e contributi di cui all'art. 7 dello Statuto associativo, relative all'anno precedente all'anno solare in cui si tiene l'Assemblea, fatta eccezione per i soci che hanno aderito all'Associazione dopo tale data. Sono considerati in regola con i pagamenti, i Soci che hanno provveduto entro gli 8 giorni antecedenti la data dell'Assemblea del Comitato di Razza.

In Assemblea del Comitato di Razza, non è ammessa la rappresentanza per delega di altri soci. E' ammessa la rappresentanza per delega interna al socio, sia esso ditta individuale che società di persone. I soci titolari di ditta individuale possono farsi rappresentare da un partecipante familiare a fronte di specifica delega sottoscritta dal titolare dell'azienda. Nelle società di persone il diritto di voto viene esercitato dal rappresentante legale o, in caso di società semplice e in accomandita, da uno dei soci previa delega conferita dalla maggioranza

dei soci computando anche il delegato. Enti, società con personalità giuridica e Associazioni sono rappresentate dal legale rappresentante.

Ad ogni socio presente in Assemblea, viene assegnato un voto.

Hanno diritto di voto i soci che hanno almeno 2 capi adulti di Razza Rendena, iscritti.

La convocazione dell'Assemblea del Comitato di Razza avviene mediante avviso, che è reso pubblico sul sito istituzionale dell'ANARE. Ai singoli soci verrà inviata comunicazione a mezzo posta o posta elettronica. L'avviso di convocazione deve indicare: l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

A presiedere l'Assemblea del Comitato di Razza è il Presidente ANARE o un membro del Consiglio Direttivo, delegato dal Presidente; il ruolo di segretario è svolto dal Direttore ANARE, o da altra persona all'uopo nominata. L'Assemblea del Comitato di Razza delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Gli atti e le deliberazioni delle assemblee devono risultare dal verbale riportato nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati.

L'Assemblea del Comitato di Razza è validamente costituita in prima ed unica convocazione con qualsiasi numero di soci presenti. Essa elegge un numero di Delegati per l'Assemblea Generale in proporzione al numero di capi allevati nel territorio ricadente in quel Comitato di Razza, così come stabilito nell'articolo 12 comma 6 dello Statuto; il territorio in cui ricade un determinato Comitato di Razza è stabilito dal Consiglio Direttivo annualmente.

La lista dei candidati delle persone da eleggere a Delegati deve essere presentata alla segreteria dell'Assemblea prima dell'inizio dell'adunanza. I candidati formano una lista unica oppure, qualora l'assemblea territoriale debba eleggere almeno 3 Delegati, al fine di tutelare le minoranze, è possibile la presentazione di due o più liste di candidati Delegati. In tal caso sono eletti Delegati i candidati delle due liste, in percentuali pari alle percentuali ottenute dalle due liste.

Delle due liste risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità, viene scelto il candidato più giovane.

Le liste per essere valide devono contenere un numero di candidati almeno pari a quello dei Delegati da eleggere, i quali devono essere presenti o assenti giustificati.

Nella votazione è possibile esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero di Delegati da eleggere.

Le schede elettorali sono predisposte dalla segreteria ANARE, devono essere timbrate con il timbro dell'Associazione; esse vengono consegnate al socio partecipante all'Assemblea al momento della votazione. Prima dell'inizio della votazione l'Assemblea deve essere informata del numero di soci votanti e del numero complessivo di voti.

Nel caso di lista unica, sono eletti Delegati i candidati che nella votazione a scrutinio segreto ottengono il maggior numero di preferenze e, in caso di parità di voti, il più giovane d'età; qualora i nominativi di candidati componenti la lista sia pari al numero dei Delegati da eleggere, è ammessa anche l'elezione per acclamazione se tutta l'Assemblea è concorde.

I candidati Delegati devono avere i seguenti requisiti:

- essere allevatori soci dell'ANARE come indicato all'art. 5 dello Statuto sociale.

- avere almeno il 51% di capi totali di Razza Rendena iscritti al Libro Genealogico sulla consistenza totale di bovini in allevamento, riferito all'anno solare precedente.

Sono causa di esclusione dalla candidatura a delegato le seguenti condizioni:

- essere membro del Consiglio Direttivo attualmente in carica;
- essere già eletto delegato in assemblee territoriali o comitati di razza di altri enti selezionatori né tanto meno avere incarichi amministrativi presso di essi.

Art. 7 - Comitati di Razza: Coordinatore territoriale

L'assemblea del Comitato di Razza, contestualmente all'elezione dei Delegati, elegge tra i Delegati stessi, anche un Coordinatore del Comitato di Razza. Esso è domiciliato presso la sua azienda o abitazione e rimane in carica fino alla successiva Assemblea del Comitato di Razza che eleggerà i nuovi Delegati. I suoi compiti sono:

- a. Fare da punto di riferimento per le attività tecniche in sede locale.
- b. Convocare d'intesa con il Presidente ANARE, gli allevatori facenti parte del territorio di competenza al fine di approfondire e discutere aspetti tecnici delle attività dell'ente.
- c. Riportare in sede centrale, rapportandosi direttamente con essa o con il Presidente ANARE o con il Consigliere in carica rappresentante per quel territorio, le istanze e le eventuali problematiche tecniche raccolte in sede locale.
- d. Costituire un gruppo operativo a livello territoriale chiamato Sezione di Razza, composto dai Delegati eletti; possono far parte della Sezione di Razza altri allevatori soci o altre persone esterne rappresentanti di soci. Il coordinatore è tenuto ad informare comunicando in forma scritta al Consiglio Direttivo ANARE la costituzione e la composizione della Sezione di Razza, come pure eventuali successive variazioni.

Le modalità di elezione del Coordinatore è contestuale all'elezione dei Delegati e corrisponde al delegato più votato, all'interno della lista vincente in caso di più liste; qualora il più votato non accetti l'incarico si passa ai Delegati successivi in base all'ordine decrescente dei voti. Qualora l'elezione dei Delegati avvenga per acclamazione, anche il Coordinatore può essere eletto per acclamazione su proposta dell'Assemblea.

Art. 8 - Assemblea Generale: modalità di elezione dei membri elettivi degli Organi sociali.

REGOLAMENTO ELETTORALE

1) ELEZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere Allevatori soci dell'ANARE come indicato all'art.17 dello Statuto sociale. Essi devono avere gli stessi requisiti previsti per i Delegati di cui al precedente art. 6 del presente regolamento; anche le cause di esclusione sono le medesime.

L'Assemblea Generale prima di procedere all'elezione, fissa il numero di componenti il Consiglio Direttivo previsti dall'art. 17 dello Statuto sociale.

In base alla definizione da parte dell'Assemblea del numero dei Consiglieri si utilizza uno schema di distribuzione territoriale definito preventivamente dal Consiglio Direttivo e approvato poi dall'Assemblea Generale, che indica per zone geografiche appositamente definite il numero di Consiglieri eleggibili.

La distribuzione geografica dei Consiglieri è riportata nella seguente tabella.

Aree geografiche (Comitati di razza)	Capi iscritti a LG	Allevame nti	Delegati elettori	N° di componenti il Consiglio Direttivo stabilito dall'Assemblea Generale				
Trento				2	3	3	3	3
Veneto				5	5	6	7	8
Totale				7	8	9	10	11

Le candidature per l'elezione a componente del Consiglio Direttivo devono pervenire dal Comitato di Razza comprendente l'area geografica presso la quale ricade l'allevamento del candidato Consigliere; le candidature devono pervenire dal coordinatore del rispettivo Comitato di Razza o comunque da uno dei Delegati.

La presentazione dei candidati Consiglieri avviene per lista che possono essere anche più di una e devono contenere un numero di candidati almeno pari al numero massimo di Consiglieri eleggibili previsti per Statuto (11). Le candidature all'interno della lista devono rispettare la suddivisione geografica riportata nella tabella precedente. La lista deve essere presentata da uno dei Delegati dell'Assemblea Generale e deve essere sottoscritta da almeno 1/3 (arrotondato all'intero superiore) dei Delegati.

La lista o le liste dei candidati consiglieri verrà/nno validata/e da ANARE ai sensi del presente Regolamento e verrà/nno ufficializzata/e prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Non sono ammesse altre candidature dopo la scadenza dei termini di presentazione.

In Assemblea Generale, prima delle votazioni, verrà presentata la lista o le liste dei candidati Consiglieri, indicando per ciascun candidato il rispettivo Comitato di Razza di appartenenza e rendendo espliciti i requisiti per l'elezione previsti dal presente Regolamento e dallo Statuto.

I Delegati in Assemblea Generale dovranno esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero di Consiglieri da eleggere (arrotondato per eccesso).

Nel caso di unica lista, risulteranno eletti i candidati che avranno raccolto più preferenze.

Nel caso di più liste sono eletti Consiglieri i candidati delle due liste, in percentuali pari alle percentuali ottenute dalle due liste.

Delle due liste risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità, viene scelto il candidato più giovane.

L'elezione viene senza indugio comunicata al candidato, il quale, a pena di decadenza, provvede ad accettarla nei 15 giorni successivi, con dichiarazione scritta trasmessa presso gli uffici dell'Associazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli mediante l'istituto della cooptazione, nel rispetto dell'art.19 comma 6 dello Statuto sociale. I membri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea che provvederà a confermarli o a sostituirli.

Per la nomina del nuovo Presidente, il Consiglio Direttivo viene convocato, dal Consigliere più anziano appena eletto, entro 20 giorni dalla data dell'assemblea che ha eletto il Consiglio medesimo; è ammessa l'elezione del Presidente a margine dell'assemblea se tutti i Consiglieri eletti sono presenti.

2) ELEZIONE DEI COMPONENTI L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è composto da tre componenti effettivi e due supplenti.

Uno sarà nominato dal Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia. Gli altri membri, i due effettivi e i due supplenti, saranno eletti dall'Assemblea anche tra persone

estranee all'Associazione. Almeno uno dei membri effettivi dev'essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.

Il Presidente dell'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea dei soci tra i membri iscritti al Registro dei Revisori Legali.

I nominativi dei candidati per l'elezione dei componenti l'Organo di Controllo da eleggere in sede assembleare sono individuati dal Consiglio Direttivo uscente con apposita deliberazione. Risulteranno eletti nell'Organo di Controllo i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze.

Si precisa che per il componente di nomina ministeriale non può essere richiesta l'iscrizione obbligatoria al registro della revisione legale (cfr. parere MEF n. 216086 del 15.12.2017, trasmesso con nota n. 33417 del 21.12.2017).

Non possono essere eletti membri dell'Organo di Controllo coloro che si trovino in condizioni ricadenti nelle cause di ineleggibilità o decadenza ai sensi degli artt. 2382 ("Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi") e 2399 del codice civile (" non può essere eletto o nominato alla carica di sindaco: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza).

Tra le altre cause di ineleggibilità dei componenti rientrano:

- a) Persone legate a Società e/o Associazioni che si occupano di raccolta dati nelle aziende zootecniche ai sensi del D.lgs n.52/2018 o che svolgono attività di revisione legale o sindacale nelle medesime Associazioni.
- b) Persone che ricoprono cariche in seno alle Associazioni degli allevatori.
- c) Persone che ricoprono cariche di Commissario in seno alle associazioni degli allevatori, anche a livello di associazione territoriale e/o regionale.
- d) Persone che esercitano attività di revisione legale o controlli contabili e/o consulenza in Organizzazioni socie.
- e) Persone che hanno un rapporto di lavoro o consulenza con organizzazioni di categoria, sindacati e partiti politici.

3) ORGANISMO DI VIGILANZA

Se istituito ai sensi della lett. s dell'art.18, l'Organismo di Vigilanza (in breve anche "O.d.V.") è nominato dal Consiglio Direttivo, in forma collegiale. Esso sarà composto da tre membri, cui uno indicato dal Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia, e due indicati dall'Assemblea.

4) ELEZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale, è composto da 3 (tre) membri, nel rispetto delle eventuali incompatibilità previste dalla legge, eletti dall'Assemblea dei Soci. Essi, entro 30 giorni dall'elezione, nominano al loro interno il Presidente.

Art. 9 - Nomina dei componenti della Commissione Tecnica Centrale

La Commissione Tecnica Centrale è un organo tecnico dell'Associazione previsto dal Programma Genetico la cui composizione è normata dal Disciplinare del Libro Genealogico approvato dal MIPAAFT.

I rappresentanti degli allevatori all'interno di questa Commissione vengono nominati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 18 lettera j) dello Statuto. In considerazione del fatto che saranno chiamati a prendere decisioni in merito al programma genetico da presentare al MIPAAFT, debbono possedere i medesimi requisiti previsti all'art. 6 del presente Regolamento previsti per i componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Direttore

Il Direttore dell'Associazione deve possedere titoli adeguati per poter ricoprire detto incarico. Il titolo minimo è rappresentato dal possesso di una laurea in Scienze delle Produzioni Animali, Scienze Agrarie e/o lauree equipollenti, Medicina Veterinaria, Statistica.

Art. 11 - Codice etico

Gli allevatori che ricoprono cariche negli organi sociali dell'Associazione e possiedono la qualifica per valutare i soggetti iscritti al Libro Genealogico, e o le competenze e qualifiche per valutare e giudicare nei Concorsi di Libro Genealogico, nel corso del mandato associativo non possono effettuare tale attività, neanche a titolo gratuito.

Art. 12 - Modifiche

Le modifiche al presente regolamento sono sottoposte al preventivo parere vincolante del MIPAAFT, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.lgs n.52/2018.

Art. 13 - Validità, durata e deroghe

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale previo parere favorevole del Mipaaft, ed avrà efficacia immediata. Gli organi sociali e i relativi componenti già eletti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, rimangono in carica fino alla loro scadenza prevista dallo Statuto.